









TIROCINI ED OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI

Webinar: «Stranieri e lavoro dopo la LEGGE 1° dicembre 2018, n. 132, possibilità e strumenti operativi»

CHI SONO – Nicola Vendramin

- Operatore Servizio Inserimento Iavorativo SPRAR Comune di Treviso La Esse scs
- Operatore del mercato del lavoro presso La Esse scs
- Orientatore e coordinatore di progetti di politiche attive nei comuni del montebellunese con La Esse scs

- Formatore e consulente per imprese e start up con DePlan
- Consulente nuova impresa Confartigianato Imprese Veneto













DI COSA PARLIAMO...

- Inserimento lavorativo di migranti
- Il tirocinio come opportunità di inserimento
- Esperienze concrete, problemi e soluzioni
- I contratti di lavoro più usati per l'inserimento lavorativo











TIROCINIO – i riferimenti

La **normativa di riferimento** per tutte le aziende che operano in Veneto è la **DGR 1816 del 7 novembre 2017** – Nuove disposizioni in materia di tirocini - Allegato A.

Tutti i documenti e materiali a questo link:

https://www.regione.veneto.it/web/lavoro/tirocini

Nell'area FAQ le risposte a tutti i casi dubbi:

https://www.regione.veneto.it/web/lavoro/faq-tirocini













TIROCINIO - cos'è?

«misura formativa di politica attiva del lavoro che prevede lo svolgimento di un'esperienza in ambiente lavorativo e non costituisce rapporto di lavoro, finalizzata a conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e affiancamento direttamente sul luogo di lavoro, al fine di favorire l'inserimento lavorativo e l'occupabilità del soggetto»











TIPOLOGIE DI TIROCINI

- Curriculari: promossi da Università, istituzioni scolastiche, organismi di formazione accreditati all'interno di percorsi di formazione e istruzione per i propri allievi
- Per accesso alla professione: periodi di pratica previsti per accesso a ordine professionale
- Formativi e di orientamento: avviati entro 12 mesi dal conseguimento di un titolo di studio per favorire transizione scuola-lavoro
- Di inserimento e reinserimento lavorativo: per agevolare l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori disoccupati, inoccupati, sospesi in regime di cassa integrazione
- Tirocini estivi di orientamento: promossi durante il periodo estivo di sospensione degli studi per studenti
- *Tirocini per extracomunitari*: previsti dalle quote di ingresso come previsto agli articoli 40 e 44 bis del D.P.R. 394/1999
- Tirocini di inclusione sociale: tirocini promossi dai Servizi di integrazione lavorativa delle ULSS a favore di soggetti disabili con valenza socio sanitaria e/o riabilitativa











SOGGETTI OSPITANTI - AZIENDE

- Qualsiasi datore di lavoro pubblico o privato può ospitare tirocini
- I soggetti ospitanti devono essere in regola con: normativa sulla sicurezza sul lavoro; applicazione dei contratti collettivi di lavoro; normativa L 68/99; non avere procedure concorsuali.
- Il numero di tirocinanti che può ospitare va da 1 al 10% dei dipendenti con contratto subordinato (esclusi apprendisti). Il numero può essere derogato in caso di «soggetti in condizione di svantaggio»
- Le aziende che assumono con apprendistato o con contratto di almeno 16 mesi hanno come premialità la possibilità di aumentare il numero di tirocinanti ospitati.
- Si individua un tutor aziendale che ha il compito di seguire il percorso del tirocinante (max 3 tirocinanti per tutor)











SOGGETTI PROMOTORI – ORGANIZZATORI DEL TIROCINIO

- Promuove l'esperienza di tirocinio, ha la responsabilità della qualità e della regolarità dell'iniziativa
- Individua un tutor didattico organizzativo che segue l'esperienza del tirocinante

Servizi pubblici per l'Impiego	Unità Locali Socio Sanitarie, tramite il proprio Servizio Integrazione Lavorativa (S.I.L.)
Università abilitate al rilascio di titoli accademici e istituti dell'AFAM, Fondazioni di Istruzione Tecnica superiore (ITS), Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio avente valore legale	Agenzia Nazionale per le politiche del lavoro (ANPAL), Ministero del Lavoro e PS anche attraverso propri enti in house
Organismi iscritti nell'elenco regionale degli operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro (ai sensi della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)	Agenzie per il lavoro iscritte all'albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e aventi una sede operativa in Veneto
Organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della L. R. 9 agosto 2002 n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati"	Cooperative sociali di tipo A iscritte nell'albo regionale delle Cooperative sociali











TIROCINANTI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO – parte 1

- disabile, iscritto all'elenco della legge 68/99 del CPI di
- in condizione di svantaggio appartenente a:
 - categorie di cui alla Legge 381/91
 - richiedenti protezione internazionale e titolari di stato di rifugiato di protezione internazionale (DPR 21/2015)
 - vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte di organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari (D.lgs 286/98), e vittime di tratta (D.lgs 24/2014)
 - persone con certificazione ISEE non superiore a quella richiesta per accedere alla misura nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale e definite in condizione di svantaggio sociale da una Pubblica amministrazione (specificare quale);
 - minori in dispersione scolastica
- categorie particolari di persone svantaggiate













TIROCINANTI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO – parte 2

- LEGGE 381/91: Ex degenti di istituti psichiatrici; soggetti in trattamento psichiatrico; Tossicodipendenti; Alcoolisti; Minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare; Le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 l. 354/75
- DM MINISTERO LAVORO 17/10/2017: non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; aver superato i 50 anni di età; essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico; essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile".











CONDIZIONI DEL TIROCINIO – parte 1

- DURATA: in media da 2 a 6 mesi, proroghe incluse. Si può arrivare fino a 12 mesi per soggetti in condizione di svantaggio. Possono essere previsti periodi di sospensione durante il periodo di tirocinio che non sono considerati nel conteggio della durata.
- INTERRUZIONE: il tirocinante può sempre decidere di interrompere il tirocinio comunicando le motivazioni per iscritto ai tutor. Azienza ospitante e soggetto promotore possono interrompere in caso di gravi inadempienze o impossibilità di raggiungere gli obiettivi formativi.
- Il numero di tirocinanti che può ospitare va da 1 al 10% dei dipendenti con contratto subordinato (esclusi apprendisti). Il numero può essere derogato in caso di «soggetti in condizione di svantaggio»
- Le aziende che assumono con apprendistato o con contratto di almeno 16 mesi hanno come premialità la possibilità di aumentare il numero di tirocinanti ospitati.











CONDIZIONI DEL TIROCINIO – parte 2

- RIPETIBILITÀ: si può fare un solo tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante (fatta salva la proroga) a prescindere dagli obiettivi del progetto formativo. Tale condizioni si può derogare in caso di soggetti in condizione di svantaggio.
- ORARIO: l'orario deve essere compreso tra il 50% e il 100% dell'orario settimanale previsto dal CCNL di riferimento applicato dall'azienda.
- COPERTURA ASSICURATIVA: soggetto promotore o azienda ospitante devono garantire copertura per infortuni INAIL e assicurazione responsabilità civile verso terzi.
- INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE: minino € 450,00 mensili se orario compreso tra 70% e 100% orario settimanale da CCNL. L'indennità va ridotta al 70% se orario compreso tra 50 e 70 %. Indennità si riduce se presente mensa o buoni pasto. Va corrisposta mensilmente











CONDIZIONI DEL TIROCINIO – parte 3

■ Il tirocinante non deve essere impiegato per:

- Sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro
- Sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività
- Sostituire il personale in malattia, maternità, ferie o congedi parentali

Non possono essere ospitati in azienda tirocinanti :

- che abbiano già avuto rapporti di lavoro o collaborazione con l'azienda nei 2 anni precedenti
- per svolgere attività per le quali non sia necessario un periodo formativo e per profili professionali elementari e connotati da compiti generici e ripetitivi
- per svolgere, nel caso nella medesima unità operativa sia in corso una procedura di CIG straordinaria o in deroga, attività equivalenti a quelle svolte dai lavoratori sospesi
- per far svolgere attività equivalenti a quelle per le quali il datore di lavoro ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo

Queste condizioni sono derogabili nel caso di soggetti considerati in condizioni di svantaggio











DOCUMENTI PER IL TIROCINIO

PRIMA DI COMINCIARE:

- CONVENZIONE TRA SOGGETTO PROMOTORE E AZIENDA OSPITANTE
- PROGETTO FORMATIVO DI TIROCINIO
- COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA E UNILAV

DURANTE IL TIROCINIO:

- REGISTRO PRESENZE MENSILE
- CEDOLINO MENSILE

ALTERMINE:

- DOSSIER DELLE EVIDENZE
- ATTESTATO FINALE
- CU













ESPERIENZE SUI TIROCINI – cosa valutare

- MOTIVAZIONI AZIENDA: perché è interessata e disponibile ad ospitare tirocinio?
- SITUAZIONE AZIENDA: in che situazione è l'azienda? Ha le condizioni per un'eventuale assunzione post tirocinio?
- MOTIVAZIONI TIROCINANTE: perché è disponibile e interessato a svolgere un tirocinio?
- SITUAZIONE TIROCINANTE: è nelle condizioni di poter fruire al meglio dell'esperienza?











DOPO IL TIROCINIO – tipologie di contratti

- APPRENDISTATO: durata 3-5 anni, comprende formazione, attivabile fino ai 29 anni di età
- TEMPO DETERMINATO: durata max 24 mesi, leggermente più costoso per l'azienda rispetto ad indeterminato
- TEMPO INDETERMINATO
- LAVORO INTERMITTENTE O A CHIAMATA: può essere a tempo determinato o indeterminato, prevede comunicazione prima di ogni prestazione
- Altre forme: LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE; LAVORO A PROGETTO; PRESTAZIONI OCCASIONALI

Fonte CLICLAVORO: https://www.cliclavoro.gov.it/NormeContratti/Contratti/Pagine/default.aspx













GRAZIE PER L'ATTENZIONE









